

	 <p>Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio</p> <p>ISTITUTO COMPrensIVO “CIVITELLA S. PAOLO” dei plessi scolastici dei Comuni di Sant’Oreste - Civitella San Paolo – Nazzano – Ponzano – Torrita Tiberina – Filacciano Ambito Territoriale 12 della Provincia di Roma Sede di Dirigenza e Segreteria : Via Umberto I, 15 – Civitella S. Paolo (RM) ☎ 0765 335124 – 0765 335080 📠 0765 330010 Cod. Mecc. RMIC870006 - Codice fiscale 97201060585 ✉ rmic870006@istruzione.it - rmic870006@pec.istruzione.it Sito web: www.iccivitellasanpaolo.gov.it</p>	
---	--	---

Prot. n. 9120/IV.5

Civitella San Paolo, 26/10/2023

CUP E45E23000190002, CIG ZA23D075F9

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA PER ALUNNI CON DISABILITA’ NELLA COMPrensIONE E PRODUZIONE DEL LINGUAGGIO A.S. 2023/2024

TRA

L’Istituzione Scolastica **I.C. Piero Angela di Civitella San Paolo** con sede in Via Umberto I n. 15, Civitella San Paolo (RM), CAP 00060 - C.F. 97201060585, nella persona del suo legale rappresentante p.t. Dirigente Scolastico Dott.ssa Loredana Cascelli, nata a Roma (RM) il 10/08/1963, codice fiscale CSCLDN63M50H501R, domiciliato per sua carica presso il prefato *Istituto*

E

“Le Nuove Chimere Cooperativa Sociale” con sede in Via Ortigara n. 3, Roma (RM), CAP 00195 C.F./P.IVA 12175501001, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Chiancone Lucia, nata a Rheinfelden (Germania) il 07/03/1981, codice fiscale CHNLCU81C47Z112P, e domiciliata per sua carica presso la Cooperativa suddetta

PREMESSO

Che la Cooperativa Nuove Chimere C.F. 12175501001 è Ente specializzato nell’Assistenza Comunicativa Aumentativa ed Alternativa (CAA) ed ha fornito i nominativi di operatori specializzati con apposito curriculum vitae e attestazioni culturali che li rendono idonei allo svolgimento del servizio

VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art.7 DPR 8 marzo 1999, n.275);

VISTA le Note della Regione Lazio prot. n. 888774 del 07/08/2023 e n. 1036870 del 21/09/2023, con le quali veniva comunicata l’assegnazione delle risorse finanziarie per n. 5 alunni frequentanti questo Istituto Comprensivo per un monte ore complessivo pari a 1.320 ore (264 ore per ciascun alunno).

VISTE la *Determinazione Dirigenziale a Contrarre 9118/II.5 del 26/10/2023* di questa *Istituzione Scolastica* che individua nella *Cooperativa* il contraente per *affidamento* del servizio di assistenza disabilità sensoriale nei confronti di 5 alunni, per un monte ore complessivo pari a 1.320 ore;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITÀ E DESCRIZIONE

L'intervento di Assistenza alla Comunicazione dovrà avere i seguenti obiettivi:

- 1) facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- 2) rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/ scuola.
- 3) Gli interventi si concretizzano, quindi, in azioni entro il contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione - inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

Art. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Come indicato in premessa, i destinatari sono: n. 5 alunni che necessitano di assistenza per la comunicazione aumentativa alternativa (CAA).

Art. 3 COMPETENZE DELL'OPERATORE

L'assistente alla comunicazione aumentativa alternativa, svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) supportare la comunicazione naturale esistente e fornire soluzioni che facilitino da subito l'interazione fra il bambino e il suo ambiente di vita;
- b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- c) consentire all'alunno affidatogli di accedere ai contenuti della didattica e formativi;
- d) individuare e progettare occasioni di partecipazione comunicativa;
- e) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- f) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.O e G.L.I.;
- g) adottare il metodo indicato nel progetto;
- h) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni.

Art.4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Ciascun operatore dovrà integrare la propria attività a quella di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.

Gli interventi da realizzare si concretizzano in azioni nel contesto classe e nell'intero ambiente scolastico rivolte al coinvolgimento di tutti gli alunni al processo di integrazione - inclusione, con un modello di partecipazione attiva.

L'operatore svolgerà un incarico comprensivo, entro l'orario scolastico, delle ore di intervento, della partecipazione alle riunioni di GLH, dei laboratori con la classe, delle visite di istruzione.

L'organizzazione settimanale dell'orario dell'operatore verrà definita dal GLH anche in modo che esso non si sovrapponga nella classe all'orario dell'insegnante di sostegno.

La Cooperativa dovrà garantire il servizio di cui agli artt. 1, 2 e 3 da svolgere con la

massima cura e senza soluzione di continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni presenti nel presente contratto. L'abbinamento tra alunno ed operatore viene concordato col Dirigente Scolastico dell'Istituto, tenuto conto dei seguenti criteri:

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
- eventuali indicazioni dell'Autorità Scolastica competente e/o dell'Unità Multidisciplinare dell'ASL di riferimento;
- Continuità dell'intervento con il precedente anno scolastico
- altri criteri definiti dall'Istituzione Scolastica.

Il servizio potrà eventualmente prevedere anche l'accompagnamento nei viaggi di istruzione o visite didattiche qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso, l'operatore è tenuto alla partecipazione alle uscite scolastiche, se richiesto dal Dirigente Scolastico.

In particolare l'affidatario dovrà:

- garantire il monte ore complessivo per ciascun alunno con disabilità, laddove richiesto anche in compresenza con il docente di sostegno e dovrà garantire peraltro momenti ed esperienze formative con l'intera classe e/o gruppi classe;
- seguire gli utenti affidati, secondo il progetto predisposto dall'Istituto ed in condivisione con il team;
- collaborare alla stesura/revisione del PEI e partecipare al G.L.H;
- collaborare con i docenti alla pianificazione di processi di apprendimento favorevoli all'inclusione e l'accesso ai sapere anche con l'utilizzo di strumenti ed ausili informatici.
- Nel caso il servizio, o una parte di esso, deve essere svolto nella modalità a distanza o da remoto (DAD) oltre alle ore di attività diretta saranno riconosciute anche le ore di servizio impiegate per le attività propedeutiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la preparazione ed adattamento di materiale didattico, organizzazione con docenti ed altri referenti della scuola, contatti con i genitori degli alunni, contatti con i coordinatori della cooperativa per avere specifica consulenza, ricerca materiale e metodologie per l'ottimizzazione della didattica a distanza ecc. ecc.).

La distribuzione settimanale delle ore sarà oggetto di concertazione tra la dirigenza tenuto conto di quanto pianificato nel PEI in termini di potenzialità ed aspettative; Potranno subire modifiche la distribuzione delle ore e degli incarichi in caso di assenza degli aventi diritto e in funzione dei bisogni emergenti.

Le unità orarie di lezione inferiori a 60 minuti saranno contabilizzate per la durata effettiva e non per la durata nominale. In caso di assenza dell'alunno l'operatore non è autorizzato a restare a scuola né a svolgere la propria attività al domicilio dello studente. In caso di malattia prolungata dell'alunno le ore di assistenza specialistica previste e non prestate potranno essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati sull'alunno stesso previa richiesta del Dirigente scolastico.

In caso di assenza dell'operatore per malattia, permesso etc. la cooperativa si impegna alla sostituzione con personale qualificato: dal primo giorno di assenza se la stessa è stata programmata (permessi, visite mediche etc) e dal secondo giorno in caso di malattia improvvisa.

La presenza dell'assistente e l'orario verranno rilevati *esclusivamente* a mezzo apposizione della firma su apposito timesheet/registro presenza conforme alle Direttive Dirigenziali della Regione Lazio relative all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Tale registro verrà fornito dall'Istituto e rimarrà custodito presso lo stesso.

Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio è da realizzarsi nell'anno scolastico 2023/2024 a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e fino al termine delle attività didattiche.

Art. 6 COSTI E FATTURAZIONE

Il compenso orario è così definito: importo orario onnicomprensivo lordo stato di €22,14 (VENTIDUE/14). L'importo è onnicomprensivo di oneri contributivi, assicurativi, fiscali e I.V.A. (laddove dovuta) di Legge.

Il monte ore complessivo massimo ammonta a **1.320** per un totale di € 29.224,80 (VENTINOVEMILADUECENTOVENTIQUATTRO/80) inclusa IVA. In ogni caso saranno pagate esclusivamente le ore di servizio effettivamente svolte dagli operatori e debitamente documentate. La Cooperativa potrà emettere fattura elettronica PA previo invio dei timesheet/registri di presenze al fine di verificare le ore effettivamente svolte avendo cura di specificare il CIG e il CUP riportati nell'intestazione del presente atto. L'Istituto provvederà al saldo delle fatture nei tempi previsti dalla normativa vigente, previa disponibilità dei fondi al relativo capitolo di bilancio.

Art. 7 MONITORAGGIO

Sarà compito dell'Istituto monitorare il monte ore e il budget stabilito dal presente contratto in conformità con le disposizioni dell'Ente Regione Lazio, al fine di non sfiorare i parametri in essa indicati. Sarà, altresì, compito dell'Istituto comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni eventuale variazione di orario e di budget derivante da disposizioni dell'amministrazione regionale.

Art. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo del Servizio avverrà entro e non oltre gg. 30 dal ricevimento di regolare fattura elettronica P.A. e previo ricevimento del finanziamento da parte dell'Ente erogatore e verifica della regolarità contributiva.

Art. 9 SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/08) - DANNI E RISCHI

La cooperativa è informata che l'Istituto assicura il servizio scolastico in costanza di tutte le condizioni di agibilità e sicurezza dei luoghi di lavori di cui al D.Lgs. 81/08.

La cooperativa si impegna a dotarsi di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto sollevando pertanto l'Istituto dalla qualsivoglia responsabilità in merito a danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose nell'ambito dell'esecuzione del servizio ad essa in carico.

Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata dal contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. nei casi di *abbandono del servizio, salvo giustificate cause di forza maggiore, ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazioni segnalate da parte dell'istituto, altre condizioni di gravità*. Nelle ipotesi sopraindicate l'Istituto ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo P.E.C.

Art. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della L.13/08/2010 n.136 e successive modifiche, la cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si obbliga a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti, i nominativi delle persone

delegate ad operare sul suddetto conto corrente e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (*codice in materia di protezione dei dati personali*) i dati personali forniti dai contraenti saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi normativi e di contratto; tali dati potranno essere comunicati a soggetti a cui sia riconosciuto, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196/03. Il D.P.O. incaricato per è il dott. *Persi Vincenzo*.

Art. 13 CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nella esecuzione del presente contratto saranno devolute alla giurisdizione della Autorità giudiziaria ordinaria escluso il ricorso Arbitrale previsto dagli artt. 806 e ss. c.p.c.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Tivoli.

Per tutto quanto non stabilito nel presente capitolato valgono le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Per l'I.C. CIVITELLA SAN PAOLO
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Loredana Cascelli

Per Le Nuove Chimere Cooperativa Sociale
Il Rappresentante Legale
Lucia Chiancone

